

# **BVGer D-4874/2022 vom 28. September 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-09-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4874\\_2022\\_d20220928](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4874_2022_d20220928)

FR: TAF D-4874/2022 du 28 septembre 2022

IT: TAF D-4874/2022 del 28 settembre 2022

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 28 settembre 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del

D-4874/2022 Pagina 12 28 settembre 2022, oggetto del litigio in questa sede risultano essere esclusivamente le questioni riguardanti d'un canto il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, e d'altro canto la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, pag. 298).

### **E. 4.1**

Il ricorrente ha proposto, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione. In realtà, a tenore delle sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente si è d'un canto lamentato di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore – e quindi implicitamente di non

aver ottemperato al suo obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) – e d'altro canto invece di non aver adempiuto al suo obbligo di motivare la decisione avversata in modo sufficiente (cfr. in proposito DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). Tali censure formali sono da esaminare d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

#### **E. 4.2**

Innanzitutto, il ricorrente a ragione sottolinea l'erroneità nel passaggio della decisione della SEM, allorché ritiene che egli non abbia citato già nell'audizione la documentazione che invece avrebbe presentato in sede di parere (cfr. pag. 9 della decisione impugnata; p.to 2.4, pag. 9 del ricorso), in quanto si evince dal verbale d'audizione proprio il contrario (cfr. n. 18/15, D115, pag. 13). Tuttavia, tale circostanza, non appare potersi ritenere determinante ai fini della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente, perché il Tribunale ritenga che si debba, per questa sola ragione, annullare il provvedimento della SEM.

#### **E. 4.3**

Non si può invece seguire il ricorrente, laddove ritiene che l'autorità inferiore, se avesse voluto ottenere ulteriori dettagli circa il sequestro del padre, avrebbe avuto l'occasione di richiederglieli durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. p.to 2.7, pag. 10 del ricorso). Come difatti rimarcato a ragione dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nei suoi memoriali successivi, sul punto in questione il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi nel corso dell'audizione sui motivi, dove l'autorità inferiore gli ha

D-4874/2022 Pagina 13 posto dei quesiti sufficienti per accertare quanto da lui allegato concernente il sequestro del padre (cfr. n. 18/15, D78 segg., pag. 9 seg.; D107 segg., pag. 12). L'autorità resistente ha quindi adempiuto al suo obbligo inquisitorio in merito. Se poi il ricorrente avesse voluto aggiungere maggiori dettagli riguardo a tale episodio, egli avrebbe avuto piena possibilità di farlo anche in sede ricorsuale.

#### **E. 4.4**

Proseguendo nell'analisi, come segnalato anche dal ricorrente sia nella sua replica del 6 dicembre 2022 (cfr. p.to 2, pag. 2) sia nelle sue memorie successive (cfr. triplica, p.to 6, pag. 3; osservazioni del 14 febbraio 2023, p.to 3, pag. 2 seg.), anche agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha modificato più volte il suo giudizio circa la verosimiglianza dell'attività lavorativa del padre del ricorrente. Difatti, a differenza di quanto motivato dalla SEM nella sua duplica e nei successivi scritti in proposito, si evince limpidamente dalla lettura della decisione avversata che l'autorità inferiore ha ritenuto dapprima non credibile il lavoro del padre asserito dall'insorgente (cfr. pag. 6 della decisione impugnata: “[...] e, altresì, si conclude per l'infondatezza delle allegazioni a sostegno di una persecuzione riflessa, a causa del lavoro di suo padre, il quale lavoro è anche messo in dubbio”; pag. 10 del provvedimento avversato: “[...] Ad ogni buon conto, sul punto, le sono state rivolte molteplici domande volte a comprendere l'attività di suo padre. Lei è stato ripetitivo nel ripetere più volte il ruolo ricoperto quale (...) ma non è stato in grado di fornire qualche dettaglio per poter rendere verosimile l'attività di suo padre”; pag. 11 della

decisione impugnata: “In conclusione lei non ha reso verosimile una sua persecuzione da parte dei talebani né tantomeno l’attività di suo padre che la esporrebbe a una persecuzione riflessa. Di conseguenza le aggravanti nel suo caso non sono presenti poiché lei non ha reso verosimile né il lavoro di suo padre né il suo sequestro [...]”).

Sorprendentemente invece nella sua risposta al ricorso – e non quindi già in precedenza, con la conseguenza che si può dunque dar atto al ricorrente che egli non potesse sollevare la censura già con il ricorso come da egli stesso asserito a ragione nella triplica – l’autorità inferiore ha modificato tali sue conclusioni, affermando in proposito che: “[...] la scrivente SEM non mette in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice del richiedente presso l’Esercito Nazionale Afgghano e il lavoro del padre. Sul punto, non occorrono troppe parole per sottolineare la svista. [...]” (cfr. risposta della SEM del 16 novembre 2022, pag. 2). Ciò ritenendo quindi di aver commesso un errore nella decisione avversata, e concludendo per la credibilità dell’attività lavorativa del padre del ricorrente. Nel successivo scritto, l’autorità inferiore non ha invece preso nitidamente posizione in merito, eludendo per lo più l’incoerenza dei suoi asseriti ed ascrivendoli ad intenti defatigatori del rappresentante legale dell’insorgente, osservando in

D-4874/2022 Pagina 14 particolare che: “[...] emerge chiaramente come la scrivente SEM non metta in dubbio alcuno il ruolo di soldato semplice presso l’Esercito Nazionale Afgghano del richiedente ma, sottolinea, ancora una volta, che lo stesso non abbia reso verosimile di essere nel mirino dei talebani proprio a causa della predetta appartenenza così come, non ha in alcun modo reso verosimile, di essere nel mirino degli stessi a motivo della professione paterna [...]” (cfr. duplica del 16 dicembre 2022, pag. 2; cfr. anche pag. 3 seg. dove viene espressa una conclusione analoga alla precedente). Da ultimo, nella sua quadruplica, l’autorità resistente ha affermato che: “[...] la SEM ribadisce che l’attività (...) del padre non può essere data per certa sulla base della documentazione prodotta in copia, e che anche assumendo per verosimile questa attività, essa risulta del tutto ininfluyente per le conclusioni a cui è giunta la SEM nel presente caso [...]” (cfr. quadruplica del 30 gennaio 2023, pag. 2), tesi poi riproposta anche nelle sue osservazioni del 2 marzo 2023: “[...] si ribadisce che la scrivente SEM non ha operato alcun cambiamento di rotta ma, come già chiarito nello scritto che precede, ritiene che l’attività (...) del padre del richiedente possa essere messa in dubbio data la documentazione prodotta in copia e, di conseguenza, non possa ritenersi certa. Ciò posto, pare a chi scrive ultronea la verosimiglianza dell’attività paterna essendo del tutto ininfluyente per le conclusioni a cui è giunta la SEM nel caso che ci occupa” (cfr. osservazioni del 2 marzo 2023, pag. 3). Dalla lettura di queste ultime prese di posizione, si deduce come l’autorità inferiore sia rivenuta su quanto concluso in prima battuta in merito nella decisione avversata, contraddicendo però quanto affermato invece nella sua risposta al ricorso in proposito, con tuttavia una sfumatura differente, nel senso che ha posto in dubbio l’attività lavorativa del padre del ricorrente sulla base della documentazione prodotta, ed anche nell’ipotesi in cui la stessa dovesse essere ritenuta verosimile, ha espresso l’opinione che risulti essere comunque ininfluyente ai fini del giudizio. Ora, il Tribunale, pur dissentendo recisamente da tali asseriti incoerenti dell’autorità inferiore su un punto ben specifico delle allegazioni dell’insorgente, cionondimeno non può dar seguito alla conclusione esposta da quest’ultimo nella sua replica (cfr. p.to 2, pag. 2) e negli scritti successivi, che tale mutamento d’opinione della SEM implicherebbe quale conseguenza che la decisione impugnata venga annullata. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.2.3), il Tribunale considera che la questione circa la verosimiglianza dell’attività lavorativa del padre dell’insorgente possa restare aperta.

Peraltro, sul punto sia il ricorrente sia l'autorità inferiore si sono potuti esprimere ampiamente nelle loro memorie, e la valutazione sulla verosimiglianza o meno di tale attività lavorativa, riguarda l'apprezzamento, e quindi una questione di diritto che il Tribunale può

D-4874/2022 Pagina 15 quindi esaminare liberamente, disponendo per il resto di tutti gli elementi fattuali sufficienti per dirimere in merito.

#### **E. 4.5**

Diversamente, non può essere rimproverato all'autorità inferiore di non aver tenuto conto nell'esame della fattispecie di alcune allegazioni dell'insorgente, e meglio del fatto che del sequestro del padre gli avrebbe riferito anche un (...) del distretto di D. \_\_\_\_\_; o ancora che nel caso dell'irruzione a casa sua le sole persone armate che potessero entrare nelle abitazioni dei cittadini fossero i talebani; o da ultimo che dalla copia delle fotografie presentate, vi fosse visibile una serratura di una porta rotta. Invero la SEM nel provvedimento avverso, ha esposto ampiamente per quali motivi non ritenesse né il sequestro del padre del ricorrente, né la perquisizione ad opera dei talebani (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), verosimili; nonché le ragioni per le quali non abbia considerato dimostrative degli asserti dell'insorgente le fotografie raffiguranti l'abitazione a B. \_\_\_\_\_ da lui prodotte (cfr. p.to II/2, pag. 6). Il memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente, è inoltre esplicativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, non è quindi in alcun modo ravvisabile per tali elementi.

#### **E. 4.6**

Anche per quanto concerne la sollevata mancata motivazione da parte della SEM in merito all'assenza di pertinenza dei motivi d'asilo, il Tribunale non può seguire la censura del ricorrente. Invero, l'autorità inferiore ha esposto in modo chiaro, dettagliato e completo, le ragioni per le quali non potesse ritenere data la rilevanza dei motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente e ciò sia prima dell'espatrio sia in caso di ritorno del medesimo in Afghanistan (cfr. p.to II/3, pag. 7 segg. della decisione avversa). Difatti, come a ragione segnalato anche dall'autorità inferiore nella sua duplica (cfr. pag. 5), essendo che essa ha ritenuto le allegazioni essenziali dell'insorgente inverosimili (cfr. p.to II/1 e II/2, pag. 3 segg.; p.to II/3, pag. 8 segg. del provvedimento impugnato), la rilevanza non doveva in alcun modo essere vagliata per i medesimi asserti. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. anche infra consid. 7), l'autorità inferiore ha retta- mente valutato se la situazione del ricorrente lo ponga attualmente o meno nel mirino dei talebani al potere (cfr. p.to II/3, pag. 7 segg.; pag. 11 della decisione avversa). Viste le predette circostanze, non si ravvede quindi alcuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore.

#### **E. 4.7**

Infine, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, appare che la SEM già nella decisione avversa abbia tenuto conto

D-4874/2022 Pagina 16 dell'etnia e della religione dell'insorgente (cfr. pag. 11 della decisione impugnata). Una mancanza di presa in conto di tali elementi, o di motivazione sul punto, da parte dell'autorità inferiore, non può quindi in alcun modo essere constatata.

Inoltre, anche in merito sia il ricorrente sia l'autorità inferiore, hanno potuto esprimersi compiutamente nei loro scritti rispettivi in fase ricorsuale. Il fatto che l'insorgente dia un'interpretazione differente di tali elementi fattuali rispetto a quella adottata dall'autorità inferiore, non risulta in alcun modo violante l'obbligo inquisitorio posto in capo alla SEM, come neppure lesiva dell'implicito diritto di essere sentito dell'insorgente.

#### **E. 4.8**

Da tutto quanto sopra considerato, ne discende quindi che l'autorità inferiore abbia accertato in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti ed abbia quindi pure soddisfatto al suo obbligo istruttorio ed a quello di motivare sufficientemente la decisione impugnata. Di conseguenza, neppure il diritto di essere sentito dell'insorgente risulta essere stato leso. Alla luce di quanto precede, non si ravvede dunque quali ulteriori atti istruttori la SEM avrebbe dovuto adempiere. La conclusione subordinata esposta dall'insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta.

#### **E. 5.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

#### **E. 5.2**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

#### **E. 5.3**

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente

D-4874/2022 Pagina 17 l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

#### **E. 5.4**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni

anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

### **E. 6.1**

Dapprima, concernente l'attività asserita dall'insorgente in seno all'esercito nazionale afghano, il Tribunale denota come non sia spiegabile il motivo per il quale il ricorrente, chiestogli se avesse svolto un'attività lavorativa nel suo Paese d'origine, abbia unicamente in un primo tempo soltanto riportato della sua attività di (...), negando di aver svolto ulteriore attività lavorativa dopo gli studi ed affermando che fosse mantenuto dal padre (...) (cfr. n. 18/15, D33 segg., pag. 5), non raccontando in alcun modo di una sua attività nell'esercito afghano. Allorché invece poco dopo ha asserito di aver svolto un periodo di addestramento a E.\_\_\_\_\_ per poter entrare nell'esercito nazionale, ciò che avrebbe fatto dal (...) fino al (...)

D-4874/2022 Pagina 18 (cfr. n. 18/15, D55 segg., pag. 6 seg.). Malgrado tali incoerenze, che minano in parte la credibilità degli asserti dell'insorgente, in una valutazione complessiva delle allegazioni dell'insorgente in merito (cfr. n. 10/9, p.to 4.03, pag. 4; n. 18/15, D55 segg., pag. 6 segg.) e delle copie dei mezzi di prova presentati a supporto (cfr. MdP n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), anche il Tribunale considera le dichiarazioni del ricorrente inerenti alla sua attività lavorativa esercitata in seno all'esercito nazionale afghano quale semplice soldato di (...), in preponderanza verosimili. Pertanto, si ritiene che le ulteriori argomentazioni ricorsuali circa l'estratto del conto del ricorrente presso la (...), perdano di qualsiasi rilevanza, e non devono quindi essere esaminate.

### **E. 6.2**

Ciò posto, pure il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, considera alcune delle dichiarazioni rese dall'insorgente come inverosimili, in quanto non sufficientemente concrete e motivate.

#### **E. 6.2.1**

In primo luogo, gli asserti da lui resi in merito alle ricerche della sua persona da parte dei talebani in due occasioni, ovvero al momento del sequestro del padre e della supposta perquisizione da parte dei medesimi nel (...) del (...), non risultano essere credibili. Invero, il ricorrente, a parte aver servito per un periodo nel servizio nazionale afghano, quale soldato semplice, lavorando (...) (cfr. n. 18/15, D65 segg., pag. 7 seg.), non è mai entrato in contatto diretto con i talebani (cfr. n. 18/15, D74, pag. 8; D77, pag. 9). La circostanza

generica riportatagli da un vicino di casa che i talebani avrebbero chiesto dove egli si trovasse (cfr. n. 18/15, D78, pag. 9), senza che invece presso i suoi famigliari venissero formulate delle richieste in tal senso né ricercato attivamente in merito, e ciò malgrado essi fossero rimasti fino alla (...) del (...) a B. \_\_\_\_\_, ed in seguito ad J. \_\_\_\_\_ (cfr. n. 18/15, D19 segg., pag. 3 seg.), risulta essere poco plausibile, e non è supportata da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Altresì, quanto narrato dall'insorgente relativo alla perquisizione che sarebbe avvenuta al suo domicilio nel (...) del (...) – quindi allorché egli era già espatriato – dove sarebbero anche stati portati via degli oggetti personali, risulta essere del tutto generico e stereotipato, non fondato su alcun elemento concreto che ne avvalorì la veridicità (cfr. n. 18/15, D100 segg., pag. 11 seg.). Peraltro la stessa, come la ricerca nei suoi confronti succitata, gli sono state riportate da terze persone e quindi sono delle circostanze già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Neppure quanto affermato con il gravame è in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, il fatto che i talebani vestirebbero e curerebbero le proprie acconciature e barbe

D-4874/2022 Pagina 19 in modo che li farebbe risultare riconoscibili, e quindi che le persone che avrebbero assistito all'irruzione dei talebani presso l'abitazione dell'insorgente non sarebbero potuti certamente cadere in confusione (cfr. ricorso, p.to 2.3, pag. 8), è un'affermazione che è stata sollevata dall'insorgente soltanto in fase di parere al progetto di decisione della SEM e non già riportata nell'ambito dell'audizione sui motivi, ciò che la rende ancora meno credibile. Anche il fatto che si sarebbero presentati con dei veicoli che li avrebbero resi riconoscibili, è una dichiarazione apportata dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale (cfr. ricorso, p.to 2.3, pag. 8), che non apporta alcuna maggiore veridicità all'evento allegato. Per quanto concerne poi le fotografie da lui presentate a supporto di tale incursione presso il suo domicilio a B. \_\_\_\_\_ (cfr. MdP n. 9) – anche in fase ricorsuale – come denotato a giusta ragione anche dalla SEM, le stesse sono state prodotte soltanto in copia, quindi non è possibile vagliarne l'autenticità, né è possibile escludere delle manipolazioni delle stesse. Inoltre, anche volendo ritenere che le immagini presentate diano atto di un'effrazione di un'abitazione, al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel suo gravame, le stesse non provano in alcun modo che tali interni siano quelli appartenenti al ricorrente, né v'è nessun elemento concreto e sostanziato atto a significare che il disordine e lo scassinamento della porta sia avvenuto effettivamente da parte dei talebani. Peraltro, anche si volesse credere all'effrazione compiuta dai talebani presso il suo domicilio, che come visto non è stata comunque resa verosimile, l'insorgente non ha apportato nessun indizio che sostenga la circostanza che i talebani cercassero proprio lui, e non fossero invece penetrati come in molte case è stato fatto da parte dei medesimi dopo la loro ascesa al potere. Invero, il ricorrente ha riportato unicamente che dopo tale perquisizione, i talebani avrebbero picchiato il (...) e gli avrebbero riferito che egli non aveva più diritto di percepire l'affitto sull'appartamento locato, e che da quel giorno i talebani riceverebbero quindi l'affitto (cfr. n. 18/15, D123, pag. 14). Questi ultimi, non avrebbero dunque speso alcuna parola d'interessamento nei confronti dell'insorgente, bensì soltanto relativo al bene locato. Ciò che ancora maggiormente conduce alla conclusione dell'inverosimiglianza delle ricerche dei talebani nei confronti del ricorrente.

### **E. 6.2.2**

Non vi sono poi negli asserti dell'insorgente degli elementi che farebbero pensare che egli possa essere stato identificato da parte dei talebani quale bersaglio di particolare interesse per loro. Difatti, anche ammettendo che questi ultimi siano venuti a conoscenza di dati e di documentazione personali del ricorrente come da egli asserito (cfr. n. 18/15, D115 segg., pag. 13), circostanza che anche tenuto conto degli asserti proposti in fase ricorsuale lui non ha comunque reso verosimile con elementi concreti e

D-4874/2022 Pagina 20 fondati, è poco probabile che i talebani ricerchino attivamente una persona che ha effettuato per meno di (...) il soldato semplice all'interno dell'esercito nazionale afgano, quindi senza alcuna funzione particolare, senza una formazione professionale militare, nonché senza che abbia combattuto contro di loro, come è il caso del ricorrente. La presentazione poi di una fotografia, in copia, che sarebbe stata pubblicata su di (...) distribuito a (...), e che raffigurerebbe l'insorgente, tra altri, assieme al (...) (cfr. MdP n. 6; n. 18/15, D112 segg., pag. 12 seg.), non prova in alcun modo né che di tale (...) siano effettivamente venuti a conoscenza i talebani, né men che meno che possano avervi riconosciuto o riconoscere l'insorgente in futuro, e ciò quale persona di particolare interesse per loro. Ciò anche alla luce sia dell'inverosimiglianza delle ricerche nei suoi confronti da parte dei talebani, sia del fatto che fino ad oggi egli non ha asserito che presso i parenti che ancora si troverebbero in Afghanistan – in particolare la madre e la sorella che vivrebbero ad J. \_\_\_\_\_ (cfr. n. 18/15, D19 seg., pag. 3 seg.; D43, pag. 5) – i talebani si sarebbero palesati in qualche modo ricercandolo. Anche i filmati da lui prodotti con il ricorso, di carattere generale e che non riguardano personalmente l'insorgente (cfr. ricorso, p.to 2.9.6, pag. 13 seg.), non sono in grado di mutare le conclusioni sopra riportate.

### **E. 6.2.3**

Da ultimo, il Tribunale ritiene di poter lasciare aperte le questioni circa la verosimiglianza dell'attività lavorativa del padre, come pure del sequestro di quest'ultimo ad opera dei talebani che sarebbe avvenuto il (...) (cfr. n. 18/15, D64, pag. 7; D78 segg., pag. 9 segg.). Invero, anche fossero ritenute delle allegazioni credibili rese dall'insorgente, egli anche quanto già visto sopra in merito (cfr. supra consid. 6.2.1 e seg.), non ha provato in alcun modo né reso verosimile, che i talebani si siano interessati a lui concretamente sia prima sia successivamente al suo espatrio. Come si vedrà poi in seguito, tali asserti risultano inoltre irrilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. infra consid. 7.6).

### **E. 6.2.4**

Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le sue dichiarazioni circa i motivi d'asilo che lo avrebbero condotto all'espatrio, ovvero le conseguenze alla sua incolumità che egli avrebbe potuto subire o subirebbe in futuro dai talebani, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, a causa sia della sua attività quale militare per l'esercito nazionale afgano sia delle attività lavorative svolte dal padre.

### **E. 7**

dicembre 2022, E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei talebani nei suoi confronti, né l'identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal genitore in passato. Peraltro, un interessamento nei suoi confronti da parte dei talebani per la familiarità dell'insorgente con il padre, è ancora maggiormente da escludere, tenuto

conto che secondo gli asserti dell'insorgente, il padre sarebbe stato sequestrato dai talebani nell' (...), e che si troverebbe tutt'ora con i medesimi (cfr. n. 18/15, D78 segg., pag. 9 seg.; D106 segg., pag. 12). Non si ravvede pertanto alcun motivo, per il quale egli verrebbe ricercato dai medesimi, essendo già il loro obiettivo nelle loro mani. Tale conclusione è supportata pure dal fatto che, anche dopo la partenza del ricorrente dall'Afghanistan, i suoi parenti rimasti allora ancora sul posto – in particolare la madre e la sorella – non sarebbero incorsi in persecuzioni da parte dei talebani. Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità del ricorrente con il padre, non è sufficiente per motivare un timore oggettivo

D-4874/2022 Pagina 25 pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente sia entrato nel mirino dei talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente.

### **E. 7.1**

Proseguendo nell'analisi, vi è ancora da esaminare se l'insorgente, in ragione del suo profilo, possa prevalersi di un timore fondato di subire dei

D-4874/2022 Pagina 21 seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LA si, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan.

### **E. 7.2**

Nel suo ricorso e nelle sue memorie ricorsuali successive, l'insorgente si è prevalso per potersi considerare una persona con un particolare profilo a rischio nei confronti dei talebani, sia della sua attività quale militare nell'esercito nazionale afgano, sia del fatto che egli è il figlio di un (...) afgano, membro (...), che è stato sequestrato dai talebani; nonché che i talebani lo avrebbero ricercato sia al momento del sequestro del padre sia dopo il suo espatrio; che questi ultimi disporrebbero del suo dossier contenente tutti i suoi dati, e da ultimo che egli sarebbe di etnia hazara e di religione sciita.

### **E. 7.3**

Come riportato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 7), il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afgana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del

### **E. 7.4**

Come già sopra riportato, l'interessato non ha mai avuto alcun contatto diretto con i talebani (cfr. supra consid. 6.2.1). Inoltre, viste le sue allegazioni già ritenute inverosimili circa l'identificazione e l'interessamento dei talebani nei suoi confronti, non si può ritenere che

egli rientrasse personalmente nel mirino del predetto gruppo, già prima il suo espatrio e/o vi rientri dopo lo stesso. Peraltro, a proposito delle circostanze che sarebbero successe prima del suo espatrio – il sequestro del padre, come pure la ricerca nei suoi confronti – oltretutto la perquisizione avvenuta a seguito della partenza dal Paese d'origine, ancora una volta si sottolinea che tali asserti dell'insorgente si fondano esclusivamente su fatti appresi da terzi, che non sono sufficienti per fondare un timore oggettivo di persecuzioni future in caso di ritorno (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022 pag. 7, D-2658/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2 con giurisprudenza ivi citata). Inoltre l'insorgente era un semplice soldato tra i tanti, che non ha peraltro mai combattuto contro i talebani, ma ha sempre lavorato (...), con la mansione di (...) (cfr. n. 18/15, D60

D-4874/2022 Pagina 23 seg., pag. 7; D66 segg., pag. 8 seg.). Egli non ha mai asserito di aver esercitato una funzione strategica in seno all'esercito né occupato un grado implicante una responsabilità particolare. Alla luce di tali circostanze, non v'è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato identificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei talebani, vista la sua precedente attività lavorativa militare.

### **E. 7.5**

Tenuto conto del profilo dell'insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di C. \_\_\_\_\_ (cfr. n. 18/15, D23, pag. 4), né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita, costituiscono degli indizi concreti supplementari che permettano di considerare che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo proposito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all'etnia hazara, non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall'autorità inferiore sia nella decisione impugnata sia in fase ricorsuale, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei talebani o di terze persone nei suoi confronti a causa della sua etnia hazara e della sua religione sciita. È soltanto nel ricorso che egli ha allegato, genericamente, che il fatto di essere di etnia hazara e di fede sciita, lo porrebbe ancor più nel mirino dei talebani (cfr. ricorso, p.to 3.5, pag. 16). Non si ravvede quindi alcun motivo, anche tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale in tal senso, come egli possa essere esposto a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel caso di un suo ritorno in patria, anche in ragione di tali elementi del suo profilo.

### **E. 7.6.1**

Venendo infine alle dichiarazioni inerenti al padre dell'insorgente, e meglio anche fossero ritenute verosimili le attività intraprese dal genitore in seno all'(...) nonché il suo sequestro da parte dei talebani (cfr. in merito anche supra consid. 6.2.3); tali asserti non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell'art. 3 LAsi.

### **E. 7.6.2**

In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza familiare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2).

### **E. 7.6.3**

Al contrario di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa alcuna ragione perché i talebani possano prendersela con lui per le attività lavorative esercitate in passato dal genitore, essendo rimarcato come – anche ne fosse ammessa la verosimiglianza (cfr. in proposito supra consid. 6.2.3) – l'impiego del padre nell'(...) presso (...), non significa già di per sé solo che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. a tal proposito tra le altre le sentenze del Tribunale E-4774/2022 del

### **E. 7.6.4**

Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.

### **E. 8**

In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

### **E. 9**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato genericamente nelle conclusioni, ed a titolo subordinato, anche il punto 3 della decisione avversata concernente la pronuncia del suo allontanamento, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. Ora, visto già quanto sopra osservato (cfr. consid. 4), e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento ed a respingere pure in tal senso la conclusione subordinata presentata dall'insorgente in merito.

### **E. 10**

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non

D-4874/2022 Pagina 26 ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto.

### **E. 11**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 10 novembre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

### **E. 12**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4874/2022 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.